



Regolamento interno

Visto il decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1976 sulla composizione e sul mandato della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF), viste l'ordinanza del 3 giugno 1996¹ sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione e l'ordinanza del 12 dicembre 1996² sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, la CFQF emana il seguente regolamento interno:

1. Mandato

La Commissione federale per le questioni femminili è una commissione amministrativa extraparlamentare permanente istituita dal Consiglio federale. È un organo consultivo della Confederazione per tutte le questioni che concernono aspetti specificatamente femminili, nonché la parità fra donna e uomo in Svizzera.

Rientrano nel suo mandato in particolare i seguenti compiti:

- a. formulare pareri su progetti della Confederazione, che possono toccare la parità fra donna e uomo in Svizzera;
- b. svolgere lavori su mandato speciale del Consiglio federale o dei Dipartimenti della Confederazione;
- c. elaborare raccomandazioni o proposte proprie all'attenzione del Consiglio federale o dei Dipartimenti della Confederazione per misure che rientrano in un'ottica di politica delle questioni femminili, come pure riguardanti la parità fra donna e uomo in Svizzera;
- d. analizzare l'evoluzione della politica riferita alla donna e alle pari opportunità in Svizzera; valutare le misure adottate e sulle stesse presentare periodicamente rapporto al Dipartimento federale dell'interno;
- e. informare e sensibilizzare l'opinione pubblica partecipando a progetti e campagne, organizzando convegni e pubblicando testi;
- f. curare i contatti e la collaborazione con le autorità, le organizzazioni e gli ambienti interessati.

¹ RS 172.31

² RS 172.311

2. Gestione amministrativa

La Commissione è aggregata amministrativamente al Dipartimento federale dell'interno (DFI). Ogni anno deve sottoporgli il proprio programma di lavoro e presentargli per fine anno un rapporto di attività.

3. Composizione della Commissione e durata del mandato

La Commissione si compone di rappresentanti delle grandi organizzazioni femminili, delle parti sociali e del mondo scientifico, nonché di altre specialiste e altri specialisti che si occupano di questioni specificatamente femminili e della parità fra donna e uomo.

La o il presidente e i membri della Commissione sono nominati o riconfermati dal Consiglio federale per un periodo di 4 anni³.

Le o i vicepresidenti sono nominati o riconfermati all'inizio di un periodo amministrativo dagli altri membri della Commissione.

La direttrice o il direttore dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo è membro d'ufficio dalla Commissione federale per le questioni femminili e partecipa alle sedute plenarie con voto consultivo.

4. Organizzazione

Gli organi della Commissione sono:

- il plenum;
- il comitato direttivo;
- il o la presidente;
- i gruppi di lavoro;
- il segretariato.

4.1. Plenum

Il plenum è l'organo supremo della Commissione. Si riunisce di regola da quattro a cinque volte l'anno su invito della o del presidente. Inoltre il plenum deve essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione o su richiesta del DFI. I membri della Commissione sono tenuti a partecipare attivamente alle sedute.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti è determinante il voto della o del presidente. Se la seduta è diretta da una o un vicepresidente, è il suo voto ad essere determinante.

Il plenum può pronunciarsi unicamente su temi che figurano all'ordine del giorno. Con una maggioranza di due terzi dei membri della Commissione presenti, in apertura di seduta possono essere messe all'ordine del giorno, trattate e evase questioni urgenti.

³ Ulteriori dettagli sulla composizione e sulla durata del mandato sono disciplinati in RS 172.31.

Rientrano nella competenza del plenum in particolare i seguenti compiti:

- l'approvazione del budget;
- la definizione del programma annuale e dei progetti;
- l'approvazione del rapporto annuale;
- l'approvazione di pareri e rapporti che sono stati elaborati per conto della Commissione, ad eccezione della rivista d'informazione della Commissione;
- l'istituzione di gruppi di lavoro e l'attribuzione dei mandati ai gruppi di lavoro, al comitato direttivo e al segretariato.

Le decisioni, la cui urgenza lo richiede o che sono state precedute da una decisione del plenum, possono essere prese in via circolare. In questo caso il quorum è raggiunto con la maggioranza semplice dei membri nominati. In caso di parità di voti, è determinante il voto della o del presidente.

4.2. Comitato direttivo

Il comitato direttivo si compone della o del presidente e di due vicepresidenti. Il comitato direttivo si riunisce di regola da sei a otto volte l'anno.

Rientrano nella competenza del comitato direttivo in particolare i seguenti compiti:

- la preparazione delle sedute del plenum e l'attuazione delle sue decisioni;
- le decisioni sugli affari correnti, per quanto non si renda necessaria una decisione della Commissione intera;
- l'evasione di affari urgenti, che saranno in seguito sottoposti all'attenzione della Commissione;
- il coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro e delle singole incaricate e dei singoli incaricati;
- il ricorso a specialiste e specialisti esterni per progetti e hearing.

4.3. Presidente

La o il presidente invia le convocazioni alle sedute e presiede il plenum e il comitato direttivo. Rappresenta la Commissione verso l'esterno.

4.4 Gruppi di lavoro

I gruppi di lavoro sono istituiti dal plenum per una durata limitata. Preparano i dossier per la Commissione, procedono a chiarimenti o accompagnano progetti. Fanno regolarmente rapporto sulla propria attività al plenum. Si sciolgono non appena assolto il proprio mandato.

4.5. Segretariato

Il segretariato partecipa alle sedute del plenum, del comitato direttivo e dei gruppi di lavoro. Fa regolarmente rapporto al comitato direttivo e alla Commissione sull'attività svolta per la Commissione.

La o il responsabile del segretariato della Commissione partecipa a tutte le sedute della Commissione con voto consultivo.

Il segretariato della Commissione è aggregato amministrativamente all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

I compiti del segretariato sono definiti nel capitolato d'onori delle collaboratrici e dei collaboratori del segretariato.

5. Collaborazione con autorità e organizzazioni

La Commissione chiede ai servizi della Confederazione le informazioni di cui ha bisogno per svolgere i propri compiti. Nel quadro del proprio mandato la Commissione intrattiene anche contatti diretti con i servizi cantonali, le associazioni e altre organizzazioni.

La Commissione intrattiene contatti regolari e uno scambio periodico di informazioni con l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo.

6. Confidenzialità, informazione, pubblicazioni

Le sedute della Commissione sono confidenziali. I membri della Commissione hanno tuttavia il diritto di informare gli ambienti a loro vicini sui lavori della Commissione. I verbali delle sedute, come pure i pareri e i documenti non ancora approvati o pubblicati vanno trattati confidenzialmente.

La Commissione può dichiarare confidenziali determinati dossier. Anche gli ex membri restano vincolati all'obbligo di confidenzialità. Le decisioni del plenum sono vincolanti. Se membri della Commissione hanno opinioni divergenti dal parere della Commissione, devono indicare che si tratta della loro opinione personale.

I membri della Commissione che, in questo loro ruolo, rilasciano dichiarazioni ai media o che in qualsiasi altro modo si esprimono pubblicamente sul lavoro della Commissione devono informare in anticipo la o il presidente e il segretariato. Senza un accordo in questo senso le opinioni espresse pubblicamente da membri della Commissione non vincolano la Commissione.

Il segretariato funge da servizio d'informazione nei confronti dei media e dell'opinione pubblica.

Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Consiglio federale del 28 gennaio 1976 e della prassi vigente, la pubblicazione di comunicati e rapporti della Commissione necessita dell'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

7. Risorse finanziarie

Alla Commissione viene annualmente accordato un credito.

Il segretariato e il comitato direttivo elaborano annualmente una proposta di budget commisurata alle attività in programma. Questa proposta deve essere approvata dalla Commissione.

La contabilità e il controllo delle spese correnti spetta al segretariato. Il segretariato informa la Commissione su divergenze sostanziali rispetto al budget approvato.

8. Indennità

La diaria è fissata dal Dipartimento federale dell'interno. I membri della Commissione, per i quali l'attività in seno alla Commissione costituisce un onere extraprofessionale particolare, ricevono una diaria più elevata⁴.

Vengono versate diarie ai membri della Commissione delegati dalla Commissione o dal comitato direttivo a partecipare a eventi pubblici e a sedute ordinarie di gruppi di lavoro, nonché per lavori straordinari o la redazione di rapporti.

Oltre alle diarie per la sedute del plenum e del comitato direttivo alla o al presidente è versata un'indennità annua⁵.

9. Approvazione e entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato il 30 marzo 2000 dalla Commissione federale per le questioni femminili ed entra in vigore alla data di approvazione del Dipartimento federale dell'interno. Sostituisce il regolamento del 10 agosto 1985.

Berna, il 25 maggio 2000 COMMISSIONE FED. PER LE QUESTIONI FEMMINILI
Presidente

[firma]
Chiara Simoneschi-Cortesi

Berna, il 30 maggio 2000 DIPARTIMENTO FED. DELL'INTERNO
Capodipartimento

[firma]
Ruth Dreifuss

⁴ RS 172.311; approvazione da parte del DFI il 17 marzo 1997

⁵ RS 172.311; approvazione da parte del DFI il 2 maggio 1997